ACN.AOO_ACN-US.REGISTRO
UNICO.00308997.14-10-2026.U

Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale

Roma, 14 OTT. 2026

Alla Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

All' Ufficio legislativo del Ministro degli affari europei,
il PNRR e le politiche di coesione

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante «*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/2847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativo a requisiti orizzontali di cibersicurezza per i prodotti con elementi digitali (regolamento sulla ciberresilienza)*».

Con riferimento allo schema di decreto legislativo indicato in oggetto, si esprime il parere favorevole di questa Agenzia, cosi come bollinato in data 9 ottobre 2026.

IL DIRETTORE GENERALE
(Andrea Quacivi)

Camera dei Deputati ARRIVO 26 ottobre 2026 Prot: 2026/0001789/TN

GPDP.Ufficio.Reg Provvedimenti.prot.0000806.26/10/2026

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Visto il Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito: "Regolamento") e, in particolare, l'articolo 36, paragrafo 4;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., di seguito: "Codice") e, in particolare, l'articolo 154, comma 5;

Visto il Regolamento (UE) 2024/2847 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2024, relativo a requisiti orizzontali di cibersicurezza per i prodotti con elementi digitali e che modifica i Regolamenti (UE) n. 168/2013 e (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2020/1828 (regolamento sulla ciberresilienza);

Vista la richiesta di parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto che il Regolamento n. 2/2019, concernente l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi presso il Garante, prevede che l'Autorità si pronunci entro il termine di 45 giorni dalla richiesta;

Considerate le ragioni d'urgenza rappresentate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e il conseguente breve lasso di tempo funzionale al rilascio del parere, che non permettono allo stato la convocazione in tempo utile del Collegio del Garante;

Ritenuta, quindi, la ricorrenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 5, comma 8, del Regolamento n. 1/2000 sull'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del Garante, nella parte in cui è previsto che "*Nei casi di particolare urgenza e di indifferibilità che non permettono la convocazione in tempo utile del Garante, il presidente può adottare i provvedimenti di competenza dell'organo, i quali cessano di avere efficacia sin dal momento della loro adozione se non sono ratificati dal Garante nella prima riunione utile, da convocarsi non oltre il trentesimo giorno*";

Vista la documentazione in atti;

PREMESSO

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi ha richiesto il parere, con carattere di urgenza, del Garante su di uno schema di decreto legislativo adottato, ai sensi dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36, volto ad adeguare la normativa interna alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2847 (c.d. Cyber Resilience Act – di seguito: CRA), coordinando la nuova disciplina orizzontale sulla cibersicurezza dei prodotti con elementi digitali con il quadro normativo vigente in materia di vigilanza del mercato, architettura nazionale

Camera dei Deputati ARRIVO 26 ottobre 2026 Prot: 2026/0001789/TN

di cybersicurezza, protezione dei dati personali, intelligenza artificiale, tutela del consumatore e sistema sanzionatorio.

In particolare, sul piano della vigilanza, il regolamento si coordina con il regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (v. artt. 3, 52, 53, 54 e 66), determinando l'assoggettamento dei prodotti con elementi digitali non soltanto alle specifiche disposizioni di cui al capo V del medesimo regolamento, ma anche all'intero apparato di vigilanza e controllo previsto dal regolamento sulla vigilanza del mercato e, conseguentemente, dalle disposizioni nazionali di adeguamento (segnatamente, il decreto legislativo n. 157 del 2022 e s.m.i.).

L'odierno schema di decreto, nell'esercizio della delega legislativa ci cui all'articolo 15 della l. n. 36 del 2026, mira a garantire che il quadro normativo interno relativo ai requisiti orizzontali di cybersicurezza per i prodotti con elementi digitali sia coerente con le disposizioni di cui al regolamento (UE) 2024/2847, coordinandosi inoltre con la disciplina di cui al regolamento (UE) 2024/1689 (Regolamento IA) e, sul piano interno, con la legge 23 settembre 2025, n. 132 e il relativo decreto legislativo (n. 179 del 2026). Esso, in particolare, individua, tra le autorità responsabili delle attività di vigilanza del mercato anche il Garante (art. 5, c. 1, lett. c), limitatamente a quanto previsto dall'articolo 74, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2024/1689.

RILEVATO

L' articolo 1 del decreto legislativo individua l'oggetto e le finalità della disciplina, mentre l'articolo 2 delinea il quadro definitorio applicabile rinviando, al comma 1, alle definizioni generali già contenute negli articoli 3 del regolamento (UE) 2024/2847 (CRA), 3 del regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato, 4 del Regolamento e precisando, al comma 2, alcune definizioni, tra le quali quella di "Autorità di vigilanza del mercato" (lett. l). Tale nozione include, per quanto di rispettiva competenza, la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per la società e la borsa, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e il Garante. La nozione di "Sistema di IA ad alto rischio" (lett. g) è ricondotta ai sistemi di intelligenza artificiale di cui all'articolo 6 del Regolamento (UE) 2024/1689, la cui sorveglianza e il cui impatto sui diritti fondamentali investono direttamente le competenze del Garante.

L'articolo 3 attribuisce alle autorità di vigilanza del mercato la facoltà di adottare linee guida, raccomandazioni e buone pratiche per favorire l'applicazione uniforme del regolamento CRA, nei limiti e nel rispetto degli orientamenti e degli atti elaborati dalla Commissione europea.

L'articolo 4 individua l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale quale autorità di notifica, ai sensi dell'articolo 36 del regolamento CRA, affidando i compiti di valutazione e controllo degli organismi di valutazione della conformità all'organismo nazionale di accreditamento, che li esegue in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008. La norma demanda la definizione dei rapporti operativi e della collaborazione tra l'Agenzia e l'organismo di accreditamento per l'esercizio di tali compiti a un'apposita convenzione tra le parti.

L'articolo 9 disciplina l'assetto delle Autorità di vigilanza del mercato, individuando nell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale l'autorità generale e residuale di vigilanza del mercato ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/2847,

Camera dei Deputati **ARRIVO 26 ottobre 2026 Prot: 2026/0001789/TN**

con compiti di sorveglianza sui requisiti orizzontali di cibersicurezza per tutti i prodotti con elementi digitali immessi sul mercato.

In deroga al principio generale, in attuazione dell'articolo 52, paragrafo 14, del regolamento (UE) 2024/2847, si stabilisce poi che per i soli prodotti con elementi digitali classificati quali sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio (art. 6 Regolamento (UE) 2024/1689), le funzioni di vigilanza siano ripartite tra le autorità di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 7 ottobre 2026, n. 179. Tale ripartizione è effettuata mediante l'integrazione del decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157 ("Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1020 del 20 giugno 2019, e semplificazione e riordino del relativo sistema di vigilanza del mercato"), disposta dall'articolo 21, comma 1, lettera c) dello schema di decreto, che introduce tre distinti allegati: l'Allegato VIII-*quater* assegna la competenza al Garante per la protezione dei dati personali per i sistemi di IA ad alto rischio che incidono sui diritti e sulle libertà fondamentali; l'Allegato VIII-*ter* individua la competenza delle autorità del settore finanziario (Banca d'Italia, Consob e Ivass) per i sistemi impiegati nei settori creditizio, finanziario e assicurativo; l'Allegato VIII-*bis* attribuisce all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale la competenza sui restanti profili di cibersicurezza.

Per consentire l'esercizio di tali funzioni, l'articolo 11 attribuisce al Garante e alle autorità finanziarie, per gli ambiti di rispettiva competenza (art. 9, c 2), i medesimi poteri e le misure di vigilanza, ispezione e controllo previsti dal Capo V del regolamento (UE) 2024/2847, dal Capo V del regolamento (UE) 2019/1020 e dal decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157.

L'esercizio coordinato di tali funzioni è garantito dall'articolo 12, che impone la stipula di accordi di collaborazione ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 tra l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, le autorità finanziarie e il Garante per definire le modalità di cooperazione e scambio informativo nei casi di vigilanza concorrente.

L'articolo 13 dello schema di decreto definisce le modalità con le quali, ai sensi dell'articolo 52, par. 7, del regolamento (UE) 2024/2847, le autorità di vigilanza del mercato individuate all'articolo 9 dello schema collaborano, all'occorrenza, con il Garante quale autorità di controllo in materia di protezione dei dati.

L'articolo 14 disciplina la gestione dei reclami dei consumatori e le segnalazioni al CSIRT Italia. Il primo comma dispone che le autorità di vigilanza del mercato ricevano e trattino i reclami ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2024/2847 secondo le proprie procedure, nel rispetto delle garanzie previste dall'articolo 107, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2005 (Codice del Consumo). Il comma 2 demanda a un decreto del Direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale la disciplina della procedura per i reclami di competenza dell'Agenzia.

L'articolo 15 reca le disposizioni sanzionatorie, attribuendo la competenza per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie (di cui all'art. 64 del regolamento (UE) 2024/2847) alle autorità di vigilanza del mercato, secondo le rispettive competenze.

L'articolo 16 disciplina la devoluzione dei proventi delle sanzioni, con clausola di salvaguardia rispetto alla disciplina dei proventi delle sanzioni irrogate (anche) dal Garante.

L'articolo 19 istituisce lo spazio di sperimentazione normativa nazionale per la ciberresilienza ("Sandbox-CRA") sotto la supervisione e direzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Ove la sperimentazione riguardi prodotti costituenti anche

Camera dei Deputati ARRIVO 26 ottobre 2026 Prot: 2026/0001789/TN

sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio di competenza del Garante, ne è previsto il coinvolgimento.

L'articolo 20, comma 4, demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (adottato su proposta dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, d'intesa con AgID, sentite le autorità finanziarie e il Garante) la disciplina delle modalità di collaborazione tra la Sandbox-CRA e lo Spazio di sperimentazione italiano per l'intelligenza artificiale ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 7 ottobre 2026, n. 179.

L'articolo 21 reca novelle al decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, inserendo l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale tra le autorità di vigilanza del mercato (lett. a), e aggiungendo i nuovi Allegati VIII-*bis*, VIII-*ter* e VIII-*quater* per delimitare gli ambiti di competenza dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, delle autorità finanziarie e del Garante (lett. c).

Infine, l'articolo 27 disciplina le garanzie di protezione dei dati personali e la riservatezza, disponendo che le forme di coordinamento operativo e gli scambi informativi previsti dal decreto avvengano, anche in deroga al segreto d'ufficio, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e dei principi di necessità, proporzionalità e minimizzazione.

RITENUTO

Lo schema di decreto legislativo oggetto del presente parere non presenta criticità sotto il profilo della protezione dei dati personali.

Tuttavia, le modifiche al testo di seguito proposte potrebbero migliorarne significativamente alcuni aspetti relativi al coordinamento istituzionale e normativo, con particolare riguardo alla coerenza complessiva, con il Codice, delle norme tangenti le competenze del Garante.

In particolare, con riferimento all'articolo 11, in materia di poteri di vigilanza delle autorità competenti, la norma si limita a stabilire forme di collaborazione tra le autorità del settore finanziario e la Guardia di finanza, senza prevedere analoghe modalità di cooperazione in capo al Garante. Si evidenzia pertanto l'opportunità di suggerire un'integrazione della disposizione, riconoscendo anche al Garante – coerentemente con quanto disposto dall'articolo 158, comma 3, del Codice – la facoltà di avvalersi, previa stipula di appositi protocolli di intesa, di qualificate forme di collaborazione con altri organi dello Stato.

Parimenti, con riferimento all'articolo 13, comma 1, concernente la collaborazione tra le autorità competenti, è opportuno includere, tra gli strumenti di disciplina del coordinamento operativo, anche quello generale degli accordi di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., richiamato anche dall'articolo 12.

L'articolo 14, concernente reclami e segnalazioni, dovrebbe essere invece integrato demandando a un regolamento del Garante la disciplina delle procedure relative alla trattazione dei reclami di competenza dell'Autorità.

Il comma 4 del medesimo articolo dovrebbe, peraltro, essere integrato precisando che, qualora le segnalazioni concernano vulnerabilità, incidenti o minacce informatiche relative a prodotti con elementi digitali sottoposti alla vigilanza del Garante, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, ovvero delle autorità di vigilanza del settore finanziario, l'Agenzia provveda (anche ai sensi dell'art. 13) a trasmettere tempestivamente la segnalazione ricevuta all'autorità di vigilanza del mercato

Camera dei Deputati ARRIVO 26 ottobre 2026 Prot: 2026/0001789/TN

competente, al fine di garantire il tempestivo esercizio delle rispettive attribuzioni istituzionali.

Ulteriore integrazione merita l'articolo 15 che, nel delineare le procedure sanzionatorie proprie delle singole autorità di vigilanza del mercato individuate dall'articolo 9 (con rinvio, per ciascuna di esse, alle discipline di settore), omette di indicare, senza apparente ragione, il Garante.

Tale omissione appare distonica rispetto al quadro normativo di settore. Diversamente, infatti, da quanto opportunamente disposto dalla norma corrispondente di cui all'articolo 24, comma 8, del d.lgs. 7 ottobre 2026, n. 179, la disposizione in esame non richiama – come, invece, previsto per le altre Autorità del mercato – il regime procedimentale disciplinato dall'articolo 166 del Codice, finendo per assoggettare le violazioni di competenza dell'Autorità alla sola disciplina generale – peraltro sussidiaria e residuale – della legge 24 novembre 1981, n. 689.

L'effettiva attribuzione di poteri sanzionatori in capo al Garante nell'ambito dell'architettura del decreto trova, del resto, piena ed esplicita conferma sul piano sistematico nell'articolo 16, comma 2. Tale norma, infatti, nel disciplinare la devoluzione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, fa espressamente salva la disciplina di settore applicabile alle sanzioni irrogate dal Garante.

L'articolo 15 andrebbe, dunque, integrato prevedendo che, per le violazioni accertate nell'ambito dei compiti di vigilanza attribuiti al Garante (con specifico riferimento ai sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio che incidono sui diritti e sulle libertà fondamentali ai sensi dell'art. 9, c. 2), si applichi il procedimento sanzionatorio tipizzato dall'articolo 166 del Codice.

IL GARANTE

ai sensi dell'articolo 36, par. 4, del Regolamento, esprime parere favorevole sullo schema di decreto, con:

a) le condizioni, esposte nel "Ritenuto", relative all'esigenza di integrare:

1) l'articolo 14, demandando a un regolamento del Garante la disciplina delle procedure relative alla trattazione dei reclami di competenza dell'Autorità e precisando che, qualora le segnalazioni concernano vulnerabilità, incidenti o minacce informatiche relative a prodotti con elementi digitali sottoposti alla vigilanza del Garante, l'Agenzia provveda alla tempestiva trasmissione della segnalazione ricevuta;
2) l'articolo 15, rinviando all'articolo 166 del Codice per la disciplina del procedimento d'irrogazione delle sanzioni amministrative di competenza del Garante e

b) le osservazioni, esposte nel "Ritenuto", relative all'opportunità di integrare gli articoli 11 e 13, comma 1, dell'articolato, prevedendo rispettivamente la facoltà del Garante di avvalersi di altri organi dello Stato per l'esercizio delle funzioni attribuite e l'inclusione, tra gli strumenti di disciplina del coordinamento operativo, anche degli accordi di cui all'articolo 15 della legge n. 241 del 1990.

Camera dei Deputati ARRIVO 26 ottobre 2026 Prot: 2026/0001789/TN

Roma, 23 ottobre 2026

IL PRESIDENTE

STANZIONE PASQUALE
Garante per la protezione dei dati personali
PRESIDENTE
23.10.2026 12:06:22 GMT+02:00

Camera dei Deputati **ARRIVO 26 ottobre 2026 Prot: 2026/0001789/TN**